

**LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE.****Repubblica di Guatemala.**

Riproduciamo qui appresso la legge sull'immigrazione attualmente in vigore nella Repubblica di Guatemala, la quale sostituisce una precedente legge del 27 febbraio 1879 che regolava questa materia.

**Legge sull'immigrazione, del 25 gennaio 1896.**

**CAPO I. — Degli immigranti.**

Art. 1. L'immigrazione degli stranieri nella Repubblica avrà luogo conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei regolamenti che saranno emanati.

Art. 2. Non potranno essere arrolati come immigranti, nè saranno accettati come tali gli abitanti del Celeste Impero, nè quelli di qualsiasi altro paese che abbiano compiuto l'età di 60 anni, fuorchè nel caso in cui si tratti del padre o della madre di una famiglia che venga in sua compagnia, o che già risieda nella Repubblica. Non saranno nemmeno accettati come immigrati coloro che abbiano riportato nel proprio paese condanne per delitti comuni e coloro che non abbiano i requisiti necessari di sanità e di moralità.

Art. 3. Sarà considerato come immigrante, agli effetti del presente decreto, qualsiasi straniero che abbia un'occupazione, sia esso giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore o professionista, e che, abbandonando il proprio domicilio per stabilirsi nel Guatemala, accetti il passaggio accordato dal Governo o da Imprese private, dal porto estero d'imbarco fino a quello di sbarco nella Repubblica.

Art. 4. Sarà parimente considerato come immigrante qualsiasi straniero che, senza accettare il passaggio di cui nell'articolo precedente, dichiari spontaneamente, prima d'imbarcarsi, davanti al Console del Guatemala, di voler approfittare dei benefici che accorda la presente legge, e adempiere gli obblighi che esso impone.

Art. 5. Gli immigranti si dividono nelle seguenti categorie:

- I. Immigranti senza contratto, in cerca di collocamento nel paese.
- II. Immigranti arrolati da Imprese private.
- III. Immigranti arrolati dal Governo della Repubblica.

Agli immigranti di cui alle categorie I e III il passaggio sarà pagato dal Governo; a quelli di cui alla categoria II dalle Imprese private.

Art. 6. Gli immigranti arrolati dal Governo o da Imprese private sono tenuti all'adempimento dei rispettivi contratti, fuorchè nel caso in cui questi contengano clausole contrarie alla moralità, ai buoni costumi e alle leggi della Repubblica.

#### CAPO II. — Della Giunta di immigrazione.

Art. 7. È istituita nella capitale della Repubblica, col nome di Giunta centrale di immigrazione, una Commissione composta di due agricoltori, due commercianti e due capi-operai, la quale è posta alla dipendenza immediata del Ministero del *Fomento*.

Art. 8. Uno speciale regolamento determinerà i doveri e le attribuzioni di ciascuno dei suoi membri; la loro retribuzione e quella degli impiegati subalterni saranno fissate con la legge del bilancio.

Art. 9. La Giunta centrale di immigrazione potrà istituire, nei capiluoghi dei dipartimenti e nei porti della Repubblica ove lo reputi conveniente, Giunte succursali di immigrazione, scegliendone i membri fra i cittadini più degni e più competenti delle rispettive località, in modo che i membri che le compongono non superino il numero di tre e siano agricoltori, commercianti e artigiani.

Art. 10. La Giunta centrale d'immigrazione dovrà:

I. Discutere e proporre al Governo i mezzi più adatti per attirare nel paese quell'immigrazione che, date le condizioni della Repubblica, sia più utile e vantaggiosa.

II. Tenersi in attiva corrispondenza coi consoli della Repubblica, al fine di far conoscere all'estero il paese, le sue condizioni, i suoi costumi, lo stato delle arti e delle industrie, le varietà dei climi e dei prodotti, il modo e la forma di acquistare terreni incolti.

III. Tenersi in diretta relazione con le Giunte succursali di immigrazione e con le Autorità della Repubblica intorno a tutto ciò che si riferisce all'incremento dell'immigrazione e ad una razionale distribuzione di essa, al fine di renderla utile e vantaggiosa.

IV. Contrattare, con una o più Compagnie di navigazione, il passaggio degli immigranti fino ai porti della Repubblica, sottoponendo i contratti all'approvazione del Governo, ogni qual volta questo non lo faccia, valendosi delle facoltà che gli spettano.

V. Intervenire presso le Compagnie e gli agenti del molo e delle ferrovie, per il sollecito sbarco e trasporto degli emigranti e dei loro bagagli.

VI. Vigilare che le Compagnie di navigazione, con le quali furono stipulati i contratti per il trasporto degl'immigranti, diano ad essi esatta esecuzione.

VII. Trovare, coi mezzi che sono a sua disposizione, pronto collocamento agl'immigranti.

VIII. Tenere un libro o registro per annotarvi, in ordine cronologico, l'arrivo nella Repubblica di ciascun immigrante, il suo nome, età, stato civile, sesso, nazionalità, professione e grado di istruzione.

IX. Presentare al Ministero del *Fomento* una relazione mensile sui lavori compiuti e una relazione annuale sul numero degl'immigranti arrivati, la loro specie e professione, e il profitto che ne sia derivato alla Repubblica; quale specie d'immigrazione sarebbe più opportuno di favorire; quali siano gli ostacoli incontrati e quali i mezzi che, a suo avviso, dovrebbero essere adottati per accrescere il movimento immigratorio.

#### CAPO III. — Delle esenzioni e garanzie a favore degli immigranti.

Art. 11. Allo scopo di favorire l'immigrazione, il Governo della Repubblica concederà, agli immigranti che giungano senza essere stati arrolati, le seguenti facilitazioni ed esenzioni:

I. Pagamento del viaggio marittimo dal porto d'imbarco.

Potrà altresì, ove lo creda opportuno, pagare il viaggio terrestre dal luogo di residenza dell'immigrante fino al porto d'imbarco.

II. Esenzione dal pagamento dei diritti di importazione per gli oggetti d'uso, vestiti, mobili d'uso domestico, istrumenti di agricoltura, utensili necessari per l'esercizio dell'arte o professione, sementi e animali domestici, purchè si possa ragionevolmente ritenere che non servano per farne commercio, ma per uso immediato e giornaliero.

III. Esenzione dal pagamento di diritti consolari, compresi quelli sul passaporto e sul certificato di cui debbono essere forniti e nel quale dev'essere indicata la loro qualità di immigranti.

Gl'immigranti appartenenti alle categorie prima e terza saranno trasportati a spese delle imprese private e del Governo, rispettivamente, fino ai luoghi di destinazione.

Art. 12. Il Governo della Repubblica, quando lo reputi conveniente, concederà gratuitamente agli immigranti appartenenti a qualsiasi delle tre categorie, che abbiano tenuto buona condotta e dato prova di laboriosità nei dipartimenti di Petén, Izabal e Huehuetenango, lotti di terre incolte di una estensione non minore di due ettari e non maggiore di sei, purchè si impe-

gnino a coltivare entro due anni almeno la terza parte dei terreni loro assegnati. Adempite queste condizioni, il Potere esecutivo darà loro il titolo definitivo di proprietà.

Art. 13. Il Potere esecutivo designerà a tal uopo, nei suddetti dipartimenti, zone di terreno coltivabile destinate unicamente ed esclusivamente agl'immigranti.

Art. 14. Gl'immigrati godranno nella Repubblica di tutte le garanzie e i diritti che le leggi accordano ai cittadini del Guatemala, rimanendo esenti per tutta la vita dalle pubbliche cariche municipali, a meno che non le accettino volontariamente, e dal servizio militare, fuorchè nel caso di guerra con potenze estere.

Art. 15. Gl'immigrati saranno pure esenti dal servizio di manutenzione e riparazione delle strade e dalle imposte comunali per il periodo di quattro anni a partire dal loro arrivo nella Repubblica.

#### CAPO IV. — Degli obblighi degl'immigrati.

Art. 16. Tutti gl'immigrati hanno l'obbligo, fin dal loro arrivo nel paese, di portare rispetto ed obbedienza alle leggi e alle Autorità della Repubblica.

Art. 17. Qualora siano stati arrolati da privati o dal Governo in conformità della presente legge, avranno l'obbligo di adempiere i rispettivi contratti, i quali non potranno avere una durata maggiore di quattro anni, nè potranno, come si è già detto, essere contrari alle leggi del paese.

Art. 18. Qualora siano loro concessi terreni, a norma dell'articolo 12, dovranno adempiere, nel termine stabilito, all'obbligo di coltivarne la terza parte, sotto pena di essere privati del possesso dei terreni loro assegnati, senza che ciò possa dar luogo a reclami in via diplomatica.

#### CAPO V. — Degli agenti di immigrazione.

Art. 19. Tutti i consoli della Repubblica sono considerati, in forza della presente legge, come agenti di immigrazione in tutti quei paesi d'Europa o d'America che il Governo ritenga opportuno, allo scopo di favorire l'immigrazione.

Art. 20. Essi hanno gli obblighi e le attribuzioni seguenti:

I. Fare un'attiva ed efficace propaganda, coi mezzi che sono a loro disposizione, a favore dell'immigrazione nella Repubblica del Guatemala; far conoscere le sue condizioni fisiche e politiche, le varietà dei climi e dei

prodotti, le attuali condizioni delle arti e delle industrie, le vie di comunicazione, i vantaggi dei quali può godere l'immigrante laborioso, il modo di acquistare terreni, i prezzi degli articoli di consumo e quelli dei prodotti, come pure tutte le altre notizie che rispondano ai fini della presente legge.

II. Fornire, senza alcuna retribuzione, tutte le informazioni che siano loro chieste circa le condizioni della Repubblica.

III. Attestare la condotta e le attitudini di coloro che si recano nel Guatemala in qualità di immigranti, o autenticare i certificati che a tal uopo siano ad essi rilasciati dalle autorità dei loro paesi, senza esigere per tale servizio onorario alcuno, sotto pena di destituzione.

IV. Vegliare all'esecuzione dei contratti che la Giunta centrale d'immigrazione o il Governo abbia stipulato con le Compagnie di navigazione per il trasporto degl'immigranti.

V. Intervenire, secondo le istruzioni che siano date loro dalla Giunta, nella stipulazione dei contratti riguardanti il trasporto degl'immigranti.

VI. Pagare i biglietti di viaggio agl'immigranti, quando siano stati a ciò autorizzati dalla Giunta centrale d'immigrazione o dal Ministero del *Fomento*.

VII. Dare i biglietti di viaggio che siano loro richiesti da persone le quali desiderino di stabilirsi in qualità di immigranti nella Repubblica, e in conformità dei contratti che siano stipulati a tal uopo con le Compagnie di navigazione.

VIII. Render conto ogni tre mesi dei biglietti di viaggi pagati da essi e di quelli concessi valendosi della facoltà loro accordata nel paragrafo precedente.

IX. Stipulare contratti con le Compagnie di navigazione per il trasporto degl'immigranti, in conformità delle istruzioni che siano date loro dalla Giunta o dal Ministero del *Fomento*.

X. Tenere un registro per iscrivervi tutto ciò che avranno fatto per favorire l'immigrazione; e un altro per segnarvi, per ordine cronologico, tutti i nomi degl'immigranti, indicandone pure l'età, la professione, la nazionalità, nonchè il nome della nave su cui presero imbarco.

XI. Presentare ogni anno alla Giunta centrale d'immigrazione una particolareggiata relazione circa il numero e la specie degli immigranti avviati, come pure circa le cause che, a loro avviso, costituiscono un ostacolo all'immigrazione e i mezzi che potrebbero adottarsi per il maggior incremento di essa.

XII. Ricevere la corrispondenza che sia loro diretta dalla Giunta centrale e inviarla a destinazione in modo sollecito e sicuro.

## CAPO VI. — Uffici del lavoro.

Art. 21. Tanto la Giunta centrale di immigrazione, quanto le Giunte centrali che siano istituite nella Repubblica, avranno, inoltre, le seguenti attribuzioni:

I. Procureranno, coi mezzi che sono a loro disposizione, un pronto e vantaggioso collocamento agl'immigranti, cercando che questo abbia luogo presso persone dabbene.

II. Soddisfaranno alle richieste di immigranti che siano loro fatte sia dal Governo, sia da imprese private; e così l'uno come le altre dovranno sempre pagare anticipatamente le spese che saranno a tal uopo necessarie.

III. Vigileranno all'esatto adempimento dei contratti esistenti fra gli immigranti e i privati, e intervengono, a richiesta di parte, in quelli che debbano essere stipulati fra gli uni e gli altri.

IV. Terranno nota, in uno speciale registro, del numero dei collocamenti ottenuti, con indicazione del giorno, della specie del lavoro, delle condizioni del contratto e del nome delle persone contraenti.

Art. 22. In tutti i luoghi dove non esistano tali uffici, ne faranno le veci i capi politici, i comandanti di porto, i commissari politici e le autorità municipali.

## Disposizioni generali.

Art. 23. La presente legge deroga a tutte quelle che siano contrarie alle disposizioni in essa contenute.

Art. 24. Il Governo, tenuto conto dei risultati pratici che essa darà, proporrà all'Assemblea nazionale legislativa, d'accordo con la Giunta d'immigrazione, le riforme che gli sembrino opportune per il migliore e più rapido incremento dell'immigrazione nella Repubblica.

Art. 25. La presente legge entrerà in vigore il 1° febbraio del corrente anno.